

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 7 marzo 1968 (V. Stampato n. 2593)*

**d'iniziativa dei deputati BEMPORAD e CARIGLIA**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
l'8 marzo 1968*

Restituzione dell'I.G.E. alla esportazione dei fiori e piante ornamentali

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

I prodotti elencati nella tabella allegata alla presente legge, sono ammessi alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione nella misura, rispettivamente del 2,40 per cento e dell'1,20 per cento del prezzo di vendita all'estero dei prodotti stessi.

Per gli stessi prodotti di provenienza estera è dovuta, all'atto dell'importazione, una imposta di conguaglio, nella misura, rispettivamente, del 2,40 e dell'1,20 per cento, da liquidarsi sul valore dei medesimi, determinato ai sensi dell'articolo 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.

#### Art. 2.

La restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e l'imposta di conguaglio all'importazione di cui al precedente articolo, si applicano in base alle norme stabilite dalla legge 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni.

## LEGISLATURA IV - 1963-68 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA DEI PRODOTTI PER LA CUI ESPORTAZIONE È CONSENTITA LA RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA NELLA MISURA, RISPETTIVAMENTE, DEL 2,40 PER CENTO E DELL'1,20 PER CENTO E PER LA CUI IMPORTAZIONE È DOVUTA L'IMPOSTA DI CONGUAGLIO NELLA STESSA MISURA

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	Aliquota d'imposta	
		Da restituire sui prodotti esportati	Di conguaglio sui prodotti importati
06.03	Fiori e boccioli di fiori, recisi per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati . . . . .	2,40	2,40
06.04	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, marschi e bicheni, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati, ad esclusione dei fiori e dei boccioli della voce 06.03 . . . . .	1,20	1,20